

Rep. 94/2010

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLE DEL
SAMOGGIA ED I COMUNI DI BAZZANO, CREPELLANO,
CASTELLO DI SERRAVALLE, MONTE SAN PIETRO,
MONTEVEGLIO, SAVIGNO PER IL CONFERIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

L'anno Duemiladieci (2010), il giorno ventotto (28) del mese di
dicembre (12), nella Sede della Comunità Montana Valle del Samoggia,

TRA

- Il Comune di **Bazzano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Elio Rigillo nato Castelfranco Emilia (MO) il 24.10.1977 (C.F. Ente 00577940372), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bazzano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 09/11/2010, esecutiva;

- Il Comune di **Crespellano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alfredo Parini nato a Bazzano (BO) il 03.10.1943 (C.F. Ente 80008250377), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Crespellano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 08/11/2010, esecutiva;

- Il Comune di **Castello di Serravalle**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Milena Zanna nata a Bologna (BO) il 07/05/1967 (C.F. Ente 80007030374), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di

Castello di Serravalle, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio

Comunale n. 73 del 27/10/2010, esecutiva;

- Il Comune di **Monte San Pietro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Rizzoli nato a Bologna (BO) il 24.04.1950 (C.F.

Ente 8001373037), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di

Monteveglia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio

Comunale n. 100 del 29/11/2010, esecutiva;

- Il Comune di **Monteveglia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,

Sig. Daniele Ruscigno nato a Bologna (BO) il 26.07.1974 (C.F. Ente

00623340379), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di

Monteveglia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio

Comunale n. 74 del 03/11/2010, esecutiva;

- Il Comune di **Savigno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.

Augusto Casini Ropa nato a Savigno (BO) il 11.01.1949 (C.F. Ente

0104202378), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Savigno,

autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del

28/10/2010, esecutiva;

- L'**Unione di Comuni Valle del Samoggia**, rappresentata dal

Presidente, Sig. Augusto Casini Ropa nato a Savigno (BO) il 11.01.1949

(C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto

non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione di

Comuni Valle del Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di

Consiglio n. 49 del 16/11/2010, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- L'Unione di Comuni Valle del Samoggia, si è costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009;

- L'Unione di Comuni è subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia nella convenzione sottoscritta con i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno per la gestione in forma associata dell'Ufficio Personale Associato, Rep. 14/2007, avente scadenza in data 31.12.2010;

- Lo statuto dell'Unione all'art. 63, comma 3, prevede, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, L.R. 10/2008, l'approvazione delle nuove convenzioni entro il 31.12.2010 con previsione dell'integrale conferimento delle funzioni o servizi comunali;

- I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di personale all'Unione di comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante l'Ufficio Personale Associato già costituito;

- ai sensi di statuto, per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati avente durata non inferiore a cinque (5) anni;

- tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione di Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di personale.

2. L'Unione di Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'Ufficio Personale Associato, già costituito in forza di precedente convenzione Rep. 14/2007 che cessa di avere efficacia al momento della sottoscrizione della presente.

Art. 2 Conferimento di funzioni

I Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, conferiscono all'Unione di Comuni Valle del Samoggia le proprie funzioni in materia di personale con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto, come specificate nell'allegato 1 alla presente convenzione che si considera parte integrante e sostanziale della medesima.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia accetta il presente conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

Art. 3 Organizzazione del servizio

L'espletamento delle funzioni in materia di personale come individuate dal presente è gestito mediante l'Ufficio Personale Associato già costituito in forza di convenzione Rep. 14/2007.

L'ufficio personale unificato assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo e come meglio specificate

nell'allegato alla presente convenzione:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione giuridica e organizzazione del personale
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione:
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro
- Mobilità e sviluppo professionale
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro
- Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione
- dei contratti decentrati in essere.

In relazione alle funzioni conferite, l'Unione di Comuni è titolare del potere regolamentare.

L'Upa è, altresì, titolare della sovrintendenza all'applicazione delle norme in materia di personale nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.

Al servizio associato compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi comprese la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale.

Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il responsabile dell'Upa assume gli atti ed i pareri in materia di personale sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione ivi compresi gli impegni di spesa.

Resta in capo ai Comuni aderenti all'Unione l'approvazione del regolamento di organizzazione, della dotazione organica e della programmazione annuale

triennale del fabbisogno di personale. Resta in ogni caso l'obbligo del Servizio Associato, in merito alle competenze di cui al precedente comma, di predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione dell'atto.

2. I Comuni si impegnano:

- a rispettare il regolamento dei procedimenti e le norme interne di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione e previo parere favorevole del tavolo dei segretari di cui al successivo articolo 7;
- a collaborare con l'Ufficio Personale per quanto di propria competenza al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione del servizio;
- ad ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

ART. 4 – O.I.V. E UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono costituiti in forma associata l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55 comma 4 del D.Lgs. 165/2001.

Il relativo funzionamento verrà disciplinato con appositi regolamenti approvati con delibera di Giunta dell'Unione.

ART. 5 – CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Ricorrendone i presupposti giuridici, l'Ufficio associato potrà svolgere la funzioni di contrattazione decentrata territoriale mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale e di contrattazione decentrata, per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari, recanti le linee

d'applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali.

L'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non espressamente rimessi alla contrattazione collettiva, viene determinata in modo unitario dall'Ufficio associato nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.

ART.6 – PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Upa è tenuto a sovrintendere la pianificazione del fabbisogno del personale di tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare tale programmazione gli Enti si impegnano a verificare i propri fabbisogni contestualmente su coordinamento dell'Upa.

I dati riferiti alle singole amministrazioni saranno raccordati in un documento unitario che monitora i costi complessivi in materia di personale. La Giunta dell'Unione sulla base di tali dati coordina le politiche assunzionali dei vari Enti.

All'Upa è assegnata la funzione di raccordo tra i Comuni per la creazione dei piani formativi del personale. Le modalità operative e i relativi costi saranno disciplinati in via amministrativa tra gli Enti.

Art. 7 Coordinamento e programmazione del servizio

1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci.
2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal tavolo permanente dei Segretari, ai sensi dello statuto dell'Unione.
3. Per motivate esigenze il Segretario dell'Ente si avvale di funzionari tecnici che possono anche essere delegati a trattare specifici oggetti.

4. In ordine alla presente convenzione, il tavolo dei Segretari sovrintende:

- Redazione e monitoraggio dei regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio del servizio in relazione, agli enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito del tavolo, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli uffici comunali competenti;
- Verifica proposte e pareri degli organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione del servizio.

Art. 8 Modalità di esercizio delle funzioni conferite

1. L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del servizio associato secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale approvato dai Consigli degli enti associati con le modalità di cui al successivo articolo 11.

3. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati

nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto la stessa è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione.

Art. 9 Sede e strumentazione

1. La sede è definita dalla Giunta dei Sindaci dell'Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Art. 10 Personale

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 11, l'Unione di Comuni predispone una proposta di bilancio preventivo annuale di servizio definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento del servizio.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal comune di riferimento.

3. I rapporti saranno disciplinati tra le parti previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

4. L'Unione di Comuni è autorizzata ad assumere personale anche a tempo indeterminato per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento del servizio o non rinnovo dello stesso tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

Art. 11 Risorse finanziarie

	1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con	
	la presente convenzione sono a carico dei Comuni.	
	2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio	
	preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta	
	dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione	
	delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di	
	autorizzazione alla spesa.	
	3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente	
	associato:	
	1. l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima	
	della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione	
	del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti	
	stanziamenti in sede di bilancio di previsione;	
	2. il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza	
	del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.	
	4. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli	
	Enti Locali.	
	5. Il bilancio di servizio annuale di previsione del servizio viene	
	approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla	
	consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci	
	comunali le stesse somme di riferimento approvate.	
	In caso negativo, la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica	
	politico – amministrativo per definire le eventuali azioni a tutela degli	
	equilibri finanziari.	
	Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare	

	variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni	
	ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione ai	
	Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai	
	rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la	
	disponibilità finanziaria.	
	Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non	
	comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni	
	come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai	
	Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.	
	L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la	
	trasmissione del bilancio assestato.	
	Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel	
	bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate	
	per specifici progetti.	
	6. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si	
	impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con	
	riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.	
	7. I comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e	
	comunque l'ultima rata entro il 30/11.	
	Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti	
	parametri:	
	La quota riferibile ai singoli Comuni direttamente imputata ai singoli	
	Comuni verrà ripartita sulla base di:	
	<ul style="list-style-type: none">• numero dei dipendenti dei singoli Comuni a tempo indeterminato in	
	organico alla data del 31/12 del secondo anno precedente a quello di	

	competenza (fatto salvo il personale comandato e/o trasferito presso	
	l'Unione nell'anno di riferimento che verrà ripartito secondo le	
	modalità sotto indicate);	
	<ul style="list-style-type: none"> • numero degli amministratori (Sindaci e Assessori) in carica alla date 	
	del 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> • numero dei dipendenti a tempo determinato assunti per un periodo pari 	
	o superiore ai sei mesi nell'anno di riferimento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • numero di Co.Co.Co pari o superiori a 6 mesi nell'anno di riferimento. 	
	La quota riferibile all'Unione verrà ripartito tra i Comuni, ai fini	
	dell'individuazione delle quote a carico dei medesimi, nel seguente modo:	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ il personale assegnato a gestioni associate viene suddiviso tra i 	
	Comuni aderenti alla convenzione prendendo a riferimento il criterio di	
	riparto del rispettivo bilancio di servizio;	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ il personale assegnato ai servizi generali dell'Unione viene 	
	suddiviso proporzionalmente tra ciascun Comune sulla base del numero	
	degli abitanti al 31/12 del secondo anno precedente.	
	8. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base	
	alle pratiche di ciascun Comune (Es. Previdenza).	
	9. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando,	
	l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo	
	del dipendente con cadenza trimestrale.	
	7. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente,	
	mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi	
	delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.	
	Art. 12 Durata e recesso	

1. La presente convenzione ha durata indeterminata e sostituisce integralmente la convenzione Rep. 14/2007 che, pertanto, cessa di avere efficacia. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. La revoca è deliberata dal Consiglio con apposito atto a maggioranza assoluta, da assumersi entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione di Comuni. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta determina gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere

approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al comma 2.

7. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CRESPELLANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEVEGLIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI